

Il ruolo delle fondazioni sportive ETS nella promozione del diritto allo sport (II Parte)

di **Claudio Di Gregorio** e **Giorgia Rozzino**

L'approfondimento

Si conclude l'analisi sul ruolo che le fondazioni sportive ETS possono avere nella promozione del diritto allo sport. Muovendo dall'analisi del riordino degli enti sportivi e dalla disciplina delle attività di interesse generale, nella I Parte si è evidenziato come l'attuale assetto normativo continui a concentrare l'azione degli enti sportivi tradizionali sull'organizzazione e gestione della pratica sportiva dilettantistica, senza una piena valorizzazione dello sport quale strumento di educazione, inclusione sociale e benessere psicofisico. Si è messo in luce lo spazio operativo che può essere occupato dalle fondazioni sportive ETS, soggetti capaci di integrare in modo flessibile attività sportive, educative, culturali e sociali, in coerenza con i principi costituzionali e con il principio di sussidiarietà. L'analisi di esperienze concrete ha mostrato, infine, come tali fondazioni possano costituire un modello organizzativo idoneo a colmare il divario tra il riconoscimento costituzionale del valore dello sport e la sua effettiva attuazione nei contesti territoriali e sociali più fragili.

Riferimenti

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4 e 5
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 2
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 2 e 6

Alla luce delle considerazioni svolte nella prima parte¹, si propongono i modelli fac-simile di atto costitutivo, statuto e atto di dotazione, costruiti a partire dall'analisi comparata delle esperienze più significative di fondazioni sportive ETS esaminati nella I Parte, con l'obiettivo di offrire al lettore strumenti concreti per la costituzione e l'organizzazione di una fondazione sportiva ETS, traducendo in schemi giuridici e soluzioni le riflessioni teoriche e sistematiche fin qui sviluppate. Si tratta di schemi flessibili che possono essere integrati, in relazione alle dimensioni e agli obiettivi che l'istituto fondazionale intende perseguire.

Claudio Di Gregorio - Professore a contratto di "Diritto degli enti non profit" presso l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto e UNDP Expert on Tax, Public Finance and Sustainable Development Goals

Giorgia Rozzino - Assistente di studio legale in Treviso (TV). Ricercatrice del Terzo settore per gli enti sportivi

Nota:

1 C. Di Gregorio - G. Rozzino, "Il ruolo delle fondazioni sportive ETS nella promozione del diritto allo sport (I Parte)", in questa *Rivista*, n. 2/2026, pag. 7.

Tavola n. 1 - Atto di fondazione

Dott.
 NOTAIO IN
 Via/Piazza
 CAP (Cod. Provincia)
 Tel – Fax
 C.F.

Repertorio N. _____ Raccolta N. _____

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, via/piazza _____ n. _____.

Innanzitutto a me dott. _____ Notaio in _____, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di _____, alla presenza di:

- _____, nato/a _____ il _____, domiciliato/a in _____, via /Piazza _____, n. _____;

- _____, nato/a _____ il _____, domiciliato/a in _____, via /Piazza _____, n. _____;

interventuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, sono presenti:

- _____, nato/a _____ (Cod. Prov.) il _____, residente a _____ (Cod. Prov.), codice fiscale _____;

- _____, nato/a _____ (Cod. Prov.) il _____, residente a _____ (Cod. Prov.), via/piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____;

(altri) _____.

Detti comparenti, cittadini italiani (o cittadini stranieri residenti in Italia) della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al fine di procedere alla costituzione di una fondazione sportiva senza scopo di lucro, quale Ente del Terzo Settore, e in virtù di ciò si dichiara quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

_____, quale Fondatore/Fondatrice, costituisce, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, una fondazione sportiva con la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), sotto la denominazione “**Fondazione sportiva** _____ **ETS**” (di seguito, “la Fondazione”).

ART. 2) SEDE

La sede della Fondazione è stabilita in Comune di _____ (Cod. Prov.), con indirizzo, attualmente, in via/piazza _____ n. _____.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di valorizzazione e promozione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale;

nonché diffusione, sviluppo e sostegno dell'attività sportiva in generale, di portata locale, (*ed eventualmente* nazionale e internazionale), di educazione, istruzione e formazione professionale, (*ed eventualmente*: ivi inclusa l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ed il recupero delle persone svantaggiate, soprattutto se minori, anche in collaborazione e nell'ambito di programmi e/o protocolli di intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), e Dipartimento Giustizia minorile e di comunità (DGMC) per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione carceraria attraverso la pratica e la formazione sportiva);

nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di portata locale, (*ed eventualmente* nazionale e internazionale);

nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, come meglio elencate e dettagliate negli artt. 4 e 5 dello Statuto della Fondazione che, firmato dai comparenti e da me Notaio, costituisce distinto Allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 4) PATRIMONIO INIZIALE DELLA FONDAZIONE: FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di complessivi euro _____ (*minimo* 30.0000, trentamila virgola zero zero), costituito da:

- un fondo di dotazione vincolato di euro _____,00 (*minimo* trentamila virgola zero zero);

- un fondo di gestione di euro _____,00 (_____ virgola zero zero);

con le precisazioni contenute negli artt. 4 e 5 dello Statuto.

A tal fine il Fondatore destina e attribuisce alla Fondazione la somma di euro (*minimo* 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), depositandola sul conto corrente dedicato di me Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147: somma che risulta accreditata su detto conto per le finalità di cui sopra in data _____ a seguito di bonifico bancario con addebito sul conto corrente n. _____ presso _____,

(*ed eventualmente*: l'immobile sito in Comune di _____ (Cod. Prov.), via/piazza _____

distinto in Catasto NCEU, Foglio _____, Particella _____, Subalterno, del valore di _____ euro _____, come da relazione peritale di stima giurata del _____, iscritto all'Albo CTU-Periti, presso il Tribunale di _____, al n. _____, relazione che costituisce parte integrante dell'allegato atto di dotazione).

ART. 5) DURATA

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2026.

ART. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono indicati nell'art. 15 dello Statuto.

A costituire il primo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per i primi 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale relativo all'esercizio con chiusura al 31 dicembre _____, vengono nominati:

- _____, nato/a _____ (Cod. Prov.) il _____, residente a _____ (Cod. Prov.), via/piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____, quale Presidente e legale rappresentante ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

- _____, nato/a a _____ (Cod. Prov.) il _____, residente a _____ (Cod. Prov.), via/piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____, quale Vicepresidente;

- _____, nato/a a _____ (Cod. Prov.) il _____, residente a _____ (Cod. Prov.), via/piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____, quale Consigliere.

Tutti i suddetti amministratori hanno preventivamente accettato la nomina, come conferma il qui presente Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiarando che, a proprio carico, non sussistono cause di incompatibilità, di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod. Civile o di decadenza previste dalla legge nonché attestando l'inesistenza, a loro carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed opera con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 dello Statuto.

ART. 7) ORGANO DI CONTROLLO

A costituire l'organo di controllo in qualità di sindaco unico (*ed eventualmente* di componenti del Collegio sindacale) che resterà in carica per i primi 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale relativo all'esercizio con chiusura al 31 dicembre _____, viene nominato/vengono nominati:

- _____, nato/a _____ (Cod. Prov.) il _____, residente in _____
(Cod. Prov.), Via _____ n. 34, codice fiscale: _____, iscritto al Registro dei revisori legali al n. _____, giusta
D.M. Giustizia o Economia e Finanze in data _____, pubblicato in G.U.R.I. n. _____ del giorno _____, con
funzione di Sindaco;

(ed eventualmente le generalità e i titoli degli altri componenti del Collegio sindacale).

Il suddetto Sindaco Unico (ed eventualmente: i suddetti Sindaci) ha/hanno preventivamente accettato la nomina,
dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità, di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod.
Civile o di decadenza previste dalla legge nonché attestando l'inesistenza, a proprio carico, di interdizioni dall'ufficio di
sindaco adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 8) PARTECIPANTI

Quali Partecipanti alla Fondazione, vengono nominati a tempo indeterminato:

- _____, nato/a a _____ (Cod. Provincia) il _____, residente in (Cod. Prov.),
via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____,

- _____, nato/a _____ il _____ (Cod. Prov.), residente a _____ (Cod. Prov.),
via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____,

- _____, nato/a a _____ (Cod. Provincia) il _____, residente in (Cod. Prov.),
via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____,

- _____, nato/a _____ il _____ (Cod. Prov.), residente a _____ (Cod. Prov.),
via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale: _____,

con le competenze e le modalità decisionali (Assemblea dei Partecipanti) indicate nell'art. 14 dello Statuto.

Tutti i suddetti Partecipanti hanno preventivamente accettato la nomina, come confermano i componenti.

Potranno essere partecipanti le persone fisiche e giuridiche indicate nell'art. 14 dello Statuto.

ART. 9) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Per le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, oltre che le eventuali operazioni
straordinarie e la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo Statuto
allegato.

ART. 10) ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E DI ETS

I componenti dichiarano che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'iscrizione in detto Registro la Fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità
giuridica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere
l'iscrizione nel RUNTS e conseguire il riconoscimento della Fondazione, se del caso apportare al presente atto e
all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dai competenti Organi ed Uffici.

Il Presidente è altresì autorizzato ad aprire conti correnti bancari intestati alla Fondazione, ove sarà accreditato quanto
depositato nel rispetto della vigente normativa.

ART. 11) PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i componenti, ricevuta la debita
informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e
degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano me
Notaio, in quanto pubblico ufficiale, ed il suo ufficio, al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto;
il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

ART. 12) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del/dei Fondatore/i.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto, unitamente allo Statuto allegato, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono, alle ore _____.

Consta di fogli _____ per pagine _____.

(seguono le firme degli intervenuti e del Notaio)

Dott.

NOTAIO IN

Tavola n. 2 - Statuto

**STATUTO
DELLA "FONDAZIONE SPORTIVA _____ ETS"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITÀ E VARIE**

Art. 1) DENOMINAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI

1.1. È istituita la "Fondazione Sportiva _____ ETS" (di seguito denominata "Fondazione").

1.2. La Fondazione si ispira ai principi declinati nell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione italiana, applica le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sanciti dal Codice del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dallo stesso Codice (d.lgs. 117/2017) e, per quanto da esso non disposto, dal Codice Civile.

1.3. In caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.4. Nel rispetto della legge, la Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2) SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in (Cod. Prov.)

2.2. L'indirizzo della sede è inizialmente indicato nell'atto costitutivo. La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere portata a conoscenza dei terzi attraverso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nel quale la Fondazione viene iscritta.

2.3. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, nonché agenzie e uffici.

Art. 3) DURATA

3.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4) SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) valorizzazione e promozione dello sport come strumento di educazione, formazione personale e sociale e inclusione;
- b) diffusione, sviluppo e sostegno dell'attività sportiva in generale, di portata locale e, in prospettiva, nazionale e internazionale;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, anche in funzione di programmi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e del recupero delle persone svantaggiate, soprattutto se minori, anche in collaborazione e nell'ambito di protocolli di intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) e Dipartimento Giustizia minorile e di comunità (DGMG), per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione carceraria attraverso la pratica e la formazione sportiva;
- d) promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, volte a favorire l'accesso all'attività sportiva dei giovani presso le comunità in cui vivono o sono ospitati e partecipazione ad analoghi programmi promossi da analoghe organizzazioni nazionali.

4.2. Per il raggiungimento degli scopi anzidetti la Fondazione potrà compiere ogni atto e operazione strumentali nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

- a) realizzare progetti di propria iniziativa e sostenere progetti di terzi nell'ambito degli scopi istituzionali della Fondazione;
- b) promuovere intese ovvero anche associarsi con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
- c) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
- d) partecipare ad associazioni o altre forme associative/o societarie, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili o comunque utili o strumentali a quelli della Fondazione medesima, partecipando, ove lo ritenga opportuno, anche alla loro costituzione;
- e) svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione nell'ambito sportivo, anche a fini sociali e culturali, organizzare o promuovere riunioni, convegni e/o seminari, realizzare pubblicazioni e/o saggi, promuovere e sostenere la ricerca scientifica in ambito sportivo;
- f) stipulare a tali fini ogni più opportuno atto o contratto e protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni;
- g) porre in essere ogni altra attività secondaria e/o strumentale necessaria o utile al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 5) ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

5.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed entro i limiti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

5.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività diverse, secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

5.3. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza e rendicontazione nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e di quanto stabilito dalla normativa di settore, con particolare riferimento al D.M. Lavoro 9 giugno 2022 recante l'Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni.

5.4. La Fondazione può stipulare contratti finalizzati a consentire lo svolgimento di prestazioni promozionali dietro corrispettivo (c.d. "sponsorizzazioni") da destinare al Fondo di Gestione.

Art. 6) LIBRI DELLA FONDAZIONE

6.1. La Fondazione, oltre alle scritture previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tiene i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la Fondazione, laddove si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta ad iscrivere in un apposito Registro i volontari, che svolgano la loro attività in modo non occasionale ovvero occasionale, registrandoli in distinte Sezioni.

Art. 7) REGOLAMENTI INTERNI

7.1. Le procedure da seguire per la realizzazione degli scopi statuari e per la gestione e l'organizzazione della Fondazione possono essere stabilite con regolamenti interni che sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO II
PATRIMONIO E BILANCIO****Art. 8) PATRIMONIO**

8.1. Il patrimonio della Fondazione, come definito dall'art. 8, c. 1, del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

8.2. L'impiego del patrimonio è funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali, in un contesto di efficiente gestione finalizzata alla ottimizzazione dei risultati e al contenimento dei costi di gestione e di funzionamento.

8.3. Nell'amministrazione del patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio, in modo da conservare il valore del patrimonio e ottenere un'adeguata remuneratività.

8.4. Per la gestione patrimoniale la Fondazione può avvalersi anche di gestori abilitati. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati esclusivamente a tutelare gli interessi della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato tecnico indipendente, composto anche da membri degli organi della Fondazione nonché da esperti indipendenti terzi.

8.5. Il patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di dotazione e da un fondo di gestione per un ammontare complessivo iniziale di euro _____,00 (_____virgola zero).

Art. 9) FONDO DI DOTAZIONE

9.1. Il Fondo di dotazione è formato da:

- a) il conferimento iniziale da parte del Fondatore in sede di costituzione della Fondazione stessa di valore pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è indisponibile e vincolato ai fini di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi creditori;
- b) (*eventuale*) dall'immobile specificato nel separato atto di dotazione, allegato all'Atto costitutivo di fondazione, il cui valore risulta da perizia di stima giurata a cura del (*inserire i dati anagrafici del professionista*) iscritto all'Albo CTU - periti del Tribunale di _____, per euro _____ (_____virgola zerozero), costituente sede della fondazione, e così per un totale di _____,00 (_____milavirgolazerozero).

9.2. Il Fondo di dotazione è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, materiali e immateriali, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione.

9.3. Il Fondo di dotazione è composto inoltre da tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a Fondo di dotazione, tra cui anche donazioni, eredità e legati ed è incrementabile successivamente con parte di rendite

o ricavi non utilizzati a fini gestionali, che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di dotazione.

Art. 10) FONDO DI GESTIONE

10.1. Il Fondo di gestione è composto:

- a) dall'importo inizialmente conferito di euro _____.000,00 (_____ virgola zero) e potrà essere gestionalmente impegnato nel perseguimento degli scopi della Fondazione;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, della Fondazione;
- c) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti testamentari e per successione in generale, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati nonché da Organismi ed Enti internazionali, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;
- e) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali e immateriali, mobili e immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
- f) da beni, mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi altro titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- g) da entrate derivanti da iniziative promozionali ed eventi finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- h) da proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 11) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO ANNUALE

11.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione redige entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

11.3. In ogni caso il bilancio di esercizio è redatto in modo tale da fornire una chiara rappresentazione dei valori patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e da illustrare in modo corretto ed esauriente le varie forme di investimento del patrimonio.

11.4. L'Assemblea dei Partecipanti approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale può avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

11.5. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Fondatore e ai Partecipanti della Fondazione, a lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi della Fondazione durante la vita della stessa.

11.6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 5 del presente statuto, ovvero per l'aumento del patrimonio.

TITOLO III MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 12) FONDATORE E PARTECIPANTI

12.1. I membri della Fondazione sono:

- il/i Fondatore/i;
- i Partecipanti.

Art. 13) FONDATORE/I

13.1. Il/i Fondatore/i della Fondazione sono:

- a) _____, nato a _____ (Cod. Prov.) il _____.
- b) (eventuale) _____, nato/a _____ (Cod. Prov.) il _____.

Art. 14) PARTECIPANTI

14.1. I Partecipanti della Fondazione sono 3 (persone fisiche) e sono inizialmente nominati in sede di atto costitutivo.

14.2. La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

14.3. Possono partecipare alla fondazione persone fisiche, Università ed enti di ricerca, ed altri enti non aventi scopo di lucro sia nazionali che esteri.

14.4. La sostituzione dei Partecipanti in caso di recesso, esclusione o morte è decisa con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti all'unanimità dei suoi restanti membri.

14.5. In caso di cessazione dalla carica, per recesso o altra causa, di tutti i Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione - con l'approvazione, in quanto possibile, del Fondatore - nomina i nuovi Partecipanti nel rispetto dei principi ispiratori del Fondatore e degli scopi istituzionali della Fondazione medesima.

14.6. Ogni Partecipante può recedere liberamente con dichiarazione inviata alla Fondazione, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico. Il recesso ha effetto a partire dall'accettazione della nomina del nuovo Partecipante ad opera dell'Assemblea dei Partecipanti da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di recesso.

14.7. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti, con il voto favorevole dei due Partecipanti diversi dall'escluso, al verificarsi di una delle seguenti cause:

- i) sopravvenuta incapacità di intendere e di volere accertata con provvedimento giudiziario, ancorché non passato in giudicato;
- ii) sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- iii) mancata partecipazione senza giustificato motivo alle assemblee convocate in due esercizi finanziari consecutivi;
- iv) tenuta di comportamenti che causano rilevante pregiudizio all'immagine o al patrimonio della Fondazione.

Ove le clausole di esclusione si verifichino contemporaneamente per tutti o per la maggioranza dei Partecipanti, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con l'approvazione, in quanto possibile, del Fondatore.

La deliberazione di esclusione, conseguiti i consensi richiesti, ha efficacia immediata e deve essere contestualmente accompagnata o senza indugio seguita dalla nomina dei nuovi Partecipanti ad opera dell'organo competente.

**TITOLO IV
ORGANI DELLA FONDAZIONE****Art. 15) ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

15.1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- c) il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico;
- d) il Revisore Legale o la Società di Revisione;
- e) il Consiglio consultivo ("*advisory board*"), ove nominato.

15.2. È ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore.

Art. 16) PRINCIPI DI NOMINA E AMBITO DI APPLICAZIONE

16.1. Per la nomina dei membri dei suoi organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità. In tal modo si garantisce l'assegnazione delle cariche a persone in grado di collaborare in modo efficiente nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Art. 17) REQUISITI GENERALI DI ONORABILITÀ E DI PROFESSIONALITÀ

17.1. I membri degli organi devono godere di tutti i diritti civili del loro Paese d'origine ed essere di fama ineccepibile e di indiscussa probità, non devono sussistere a loro carico le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. o di decadenza previste dalla legge e, per quanto ai membri dell'organo amministrativo, devono dichiarare sotto la propria responsabilità l'inesistenza, a loro carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

17.2. I membri degli organi della Fondazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, devono essere scelti tra persone dotate di professionalità, competenza e buona reputazione ed essere in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali.

17.3. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale agiscono in piena autonomia nell'esclusivo interesse della Fondazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e buona fede.

Art. 18) INDENNITÀ

18.1. Fermo il divieto della distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, di cui all'articolo 8 del DLgs 117/2017, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono essere riconosciuti in sede di nomina i relativi compensi individuali purché proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 19) DURATA DELLA CARICA

19.1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale restano in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

19.2. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui gli organi sono ricostituiti.

Art. 20) ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

20.1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti della Fondazione.

20.2. L'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dell'organo di cui all'art. 15.1, lett. e) e ne determina i relativi compensi;

- b) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) nomina e revoca, quando è obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale e ne determina il relativo compenso;
- e) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione dei Partecipanti e sulla sostituzione dei Partecipanti in caso di loro cessazione.

20.3. L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il termine indicato dall'art. 11.4, al massimo entro 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.

20.4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito con comunicazione anche in forma digitale, ma comunque con prova certa di ricezione almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

20.5. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia o altro Paese dell'Unione Europea o nel Regno Unito.

20.6. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Partecipanti - in proprio o per delega attribuita ad altro Partecipante, ma in tale ultimo caso con precise istruzioni di voto contenute nella delega da esibire al Presidente dell'Assemblea - e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono presenti o sono stati informati della riunione.

20.7. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea di Partecipanti con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea dei Partecipanti si ritiene svolta nel luogo in cui si trova fisicamente il Segretario che redige il verbale.

È altresì ammessa la possibilità di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

20.8. L'Assemblea dei Partecipanti delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi Partecipanti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

20.9. Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario, nominato dall'Assemblea; quando richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

20.10. Le adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea può nominare il Presidente della singola riunione.

Art. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e il Vicepresidente, sono nominati dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione e, successivamente, dall'Assemblea dei Partecipanti.

21.2. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

21.3. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà a cura del/dei membro/i del Consiglio di Amministrazione rimasto/i in carica. Il/i membro/i così nominato/i resta/no in carica fino alla prima successiva Assemblea dei Partecipanti. Se la sostituzione viene effettuata da un solo membro rimasto in carica, su richiesta di almeno un Partecipante l'Amministratore cooptante deve senza indugio convocare l'Assemblea dei Partecipanti per la nomina dei componenti a conferma o in sostituzione di quelli nominati per cooptazione.

21.4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni di cui al presente statuto, demandandone al Presidente o al Direttore, se nominato, l'attuazione secondo le rispettive competenze;
- b) delibera su proposte di modifiche statutarie, su iniziativa degli organi della Fondazione stessa, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica; in ogni caso è necessario il voto favorevole del Presidente;
- c) nomina, ove opportuno, il Direttore, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, e, se del caso, lo revoca;
- d) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, predisponendo il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se richiesto dalla legge;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

21.5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito con comunicazione anche in forma digitale, ma comunque con prova certa di ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione con prova certa di ricezione spedita almeno un giorno prima della riunione.

21.6. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e il Collegio Sindacale è presente o è stato informato della riunione.

21.7. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trova fisicamente il Segretario che redige il verbale. È altresì ammessa la possibilità di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

21.8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

21.9. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, nominato dal Consiglio ove non sia presente alla riunione il Direttore; nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da notaio. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

21.10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

21.11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi membri o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I delegati devono fare rapporto al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità fissate dallo stesso, sullo svolgimento delle mansioni delegate.

Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

22.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione. Agli amministratori delegati dal Consiglio possono essere attribuiti poteri di rappresentanza nell'ambito delle materie delegate e delle mansioni affidate, fermo restando quanto altresì previsto in ordine alla nomina di ulteriori rappresentanti dall'art. 26.

22.2. Il Presidente:

- a) è nominato in sede di atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dall'Assemblea di Partecipazione;
- b) presiede e coordina il Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- c) assume, sentito, qualora nominato, il Direttore, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza, e ne riferisce alla seduta successiva del Consiglio stesso, il quale delibera in merito alla loro ratifica;
- d) ha la facoltà, previa delega da parte del Consiglio di Amministrazione, di nominare esperti esterni per questioni di rilevanza strategica nonché avvocati e procuratori speciali affinché rappresentino la Fondazione in giudizio.

22.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

23.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione, la quale nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale.

23.2. I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

23.3. Il Collegio Sindacale espleta le mansioni previste dal Codice Civile e dall'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché la revisione dei conti disposta dalla legge, in particolare anche dall'art. 31 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, se e nella misura in cui la revisione dei conti non venga espletata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione, ai sensi dell'art. 24 del presente statuto. Nel caso in cui il Collegio Sindacale eserciti la revisione dei conti, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

23.4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano.

23.5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. Per queste riunioni valgono le condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

23.6. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare mettere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.7. Il sindaco che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Partecipanti, decade dalla sua carica.

23.8. Alternativamente può essere nominato anche un Sindaco Unico, come previsto dall'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24) SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

24.1. L'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione nomina, qualora vi siano i presupposti di legge, il soggetto incaricato della revisione legale, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il quale può essere una persona fisica oppure una Società di Revisione legale.

24.2. L'organo di revisione legale resta in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

24.3. La revisione legale può essere affidata al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 23.3. dello Statuto.

Art. 25) ORGANO CONSULTIVO (*Advisory Board*)

25.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un organo consultivo (*advisory board*) composto da tre membri.

25.2. Questo organo supporta la Fondazione svolgendo funzioni consultive, strategiche e organizzative, promuovendo sinergie tra i diversi settori di competenza della Fondazione e sviluppando idee innovative.

25.3. Ciascun membro dell'organo consultivo resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

Art. 26) DIRETTORE

26.1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può nominare un Direttore che cura gli affari correnti, coordina il funzionamento degli uffici, del personale e della gestione amministrativa.

26.2. Il Direttore partecipa in qualità di Segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia nominato il Direttore, le funzioni di Segretario saranno assunte da uno dei membri del suddetto Consiglio di Amministrazione in base a decisione collegiale del medesimo Consiglio.

26.3. Il Direttore provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

26.4. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Direttore il potere di rappresentanza necessario per l'esecuzione delle sue deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Direttore, attribuendogli il rispettivo potere di rappresentanza. Inoltre, possono essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Art. 27) LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

27.1. Al fine di un conseguimento efficace delle finalità collegate agli obiettivi istituzionali la Fondazione può, con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione e con approvazione da parte del Collegio Sindacale, provvedere, oltre che alla liquidazione nei casi e nelle forme previste dalla legge, alla trasformazione, alla fusione o all'unione con un altro ente o con altri enti che perseguono gli stessi obiettivi ed ai quali viene assegnato nel corso della trasformazione, fusione o unione il patrimonio restante della Fondazione, fermo restando che l'operazione straordinaria deliberata è soggetta ai controlli e deve conseguire le approvazioni delle autorità competenti previste dalla normativa applicabile.

27.2. In tutti gli altri casi il patrimonio residuo deve essere assegnato, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono scopi affini.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28) CLAUSOLA DI RINVIO

28.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano primariamente le disposizioni del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e, laddove pertinenti, quelle del Codice Civile e, in subordine, tutte le altre disposizioni in materia.

Art. 29) CONTROVERSIE

29.1 Ogni e qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Statuto nonché ai rapporti tra la Fondazione e uno o più membri di essa, i suoi organi o componenti degli organi, ovvero tra i membri e gli organi della Fondazione o loro componenti ivi inclusi liquidatori, avente ad oggetto diritti disponibili, dovrà essere previamente sottoposta a procedimento di negoziazione assistita con avvocati di cui al D.L. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 e successive modificazioni a pena di improcedibilità della domanda. Nell'ambito di tale procedimento sarà possibile: (i) acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; (ii) acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste; (iii) svolgere la negoziazione con modalità telematiche e incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. Il procedimento dovrà concludersi nel termine di tre (3) mesi prorogabili per una sola volta su accordo delle parti per ulteriori trenta (30) giorni. In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta a un giudizio arbitrale. Il Tribunale arbitrale, che avrà sede a in _____, sarà composto da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di _____, il quale deciderà secondo diritto nel rispetto del contraddittorio.

Tavola n. 3 - Atto di dotazione²

Dott. _____
 NOTAIO IN _____
 Via/Piazza _____,
 CAP _____ (Cod. Provincia)
 Tel _____ - Fax _____
 C.F. _____

Allegato all'atto costitutivo della Fondazione sportiva "_____ ETS"
 Repertorio N. _____ Raccolta N. _____

Dati del fondatore: _____, nato/a a _____ (Cod. Prov.), residente in _____
 (Cod. Prov.), via/piazza _____, n. _____, codice fiscale: _____;

Dati della fondazione: "Fondazione sportiva _____ ETS", con sede in _____ (Cod. Prov.),
 via/piazza _____, n. _____, C.F. e partita IVA _____

Patrimonio: è costituito da un a) fondo di dotazione ed un b) fondo di gestione, così come indicati nell'art. 4 dell'Atto costitutivo e più in dettaglio descritti negli artt. 8 - 10 dello Statuto. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Fondo di dotazione iniziale:

Formato da:

- a) conferimento iniziale da parte del Fondatore in sede di costituzione della Fondazione stessa, di valore pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) indisponibile e vincolato ai fini di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi creditori;
- b) (eventuale) conferimento di immobile da parte del Fondatore sito in Comune di _____ (Cod. Prov.), via/piazza _____, n. _____. Distinto nel NCEU di cui nel Foglio _____, Particella _____, Sub. _____ il cui valore, risultante da perizia di stima giurata a cura del (*inserire i dati anagrafici del professionista*) iscritto all'Albo CTU - periti del Tribunale di _____, è di euro _____,00 (_____ virgola zerozero). L'immobile indicato costituisce la sede della fondazione ed è vincolato a tale scopo;
- Il fondo di dotazione iniziale è dunque complessivamente pari a _____,00 (_____ milavirgolazerozero).

Il funzionamento del fondo di dotazione ed i suoi incrementi sono regolati dalle disposizioni dell'art. 9 dello Statuto, oltre che dal Codice del Terzo settore e, in mancanza dal Codice civile.

Fondo di gestione

è composto:

- a) dall'importo in denaro inizialmente conferito, di euro _____.000,00 (_____ virgola zero zero) e potrà essere gestionalmente impegnato nel perseguimento degli scopi della Fondazione;
- b) dalle rendite, proventi e dagli altri apporti in dettaglio descritti nell'art. 10 dello Statuto della Fondazione;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Luogo e data,

Firme del Fondatore/i e del Notaio

Nota:

² Nella ricerca di atti di dotazione di una fondazione non si rinvenivano modelli standard essendo essi rimessi,

sostanzialmente, agli studi notarili. Il documento *fac-simile* qui proposto fa piuttosto riferimento ai contenuti dell'atto.